



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 26 del 15.05.2017

OGGETTO: **Autorizzazione al dipendente Cogato Sergio – Comandante Polizia Locale – a prestare attività lavorativa presso l’Unione dei Comuni Marghine, ai sensi dell’art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004.**

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

	Presente	Assente
Santucciu Andrea	X	
Pintus Manuela	X	
Casciu Gerardo	X	
Cera Manuele	X	
Piras Pietro Paolo	X	

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il dipendente di ruolo di questo Ente, Sergio COGATO, Comandante della Polizia Locale, con nota prot. N. 1913 del 8/05/2017, ha chiesto il rilascio di nulla osta per prestare attività lavorativa presso l’Unione dei Comuni Marghine, al di fuori del normale orario di servizio, sino al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, per fornire ausilio all’amministrazione richiedente, nella riorganizzazione del Corpo di PL.

VISTE le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Lgs.N. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali".

RICHIAMATO l’ art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, il quale prevede che le Unioni di comuni “possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”, diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti.

ATTESO che tale disposizione, come rimarcato dal Consiglio di Stato, con parere n. 2141/2005, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una

deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo pertanto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali.

DATO ATTO che la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 specifica che l'utilizzazione del personale dipendente presso altri enti, ai sensi del predetto comma 557, art. 1 della Legge n. 311/2004, è consentita per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.

VISTA la deliberazione n. 23 /SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – del 20/05/2016 che fa luce sulle varie fattispecie inquadrabili nell'art. 1 comma 557.

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale da parte dell'altro Ente, attraverso la disposizione del citato art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- Ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- La durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31/12/2017.

RICHIAMATO l'Art. 92 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: “ Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. - 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”.

RILEVATO che la competenza all'autorizzazione in specie rimane in capo al Segretario pro-tempore di questo Ente in quanto il dipendente coinvolto in tale procedura è Responsabile di Servizio nonché Titolare di posizione organizzativa.

TUTTO ciò premesso.

CON votazione favorevole unanime, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) DI FORNIRE direttive al Segretario dell'Unione in merito all'autorizzazione al dipendente Sergio COGATO – Comandante della Polizia Locale - a prestare attività lavorativa aggiuntiva - dell'art. 1 - comma 557 della legge n. 311/2004 – presso l'Unione dei Comuni Marghine, per il periodo temporaneo dalla data della presente delibera fino al 31 dicembre 2017 per un massimo di 12 ore settimanali, dando atto che l'attività predetta dovrà essere svolta al di fuori del proprio

orario di lavoro e senza che venga compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente.

2) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. -----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
(Dott. Andrea Santucci)

Il Segretario
(Dott.ssa Felicina Deplano)

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19.05.2017 al 03.06.2017 al n. 53/2017.

Marrubiu 19.05.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Felicina Deplano)
